



COMUNE DI CADEO

Deliberazione n. 20 del 26/05/2022

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza **ORDINARIA** di **prima** convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE PEF E TARIFFE TARI 2022

L'anno **duemilaventidue** addì **ventisei** del mese di **Maggio** alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali e il Sindaco.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
TOMA MARIA LODOVICA	X	
BRICCONI MARCO	X	
AMICI DONATELLA	X	
LAMBERTINI GIAN MARCO	X	
PAPPALARDO DAVIDE	X	
FRANCIA FEDERICO	X	
ARISI SIMONE	X	

	Presenti	Assenti
MASSA ALESSIA	X	
POGGI DELIA	X	
LONGO EUFRASIA GRAZIA		X
BRUSCHI FILIPPO		X
MAGGI ANNALISA	X	
EPIFANI PAOLO		X

PRESENTI: 10

ASSENTI: 3

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE** Sig.ra **MARIA ROSA SCHILLACI** il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **GIAN MARCO LAMBERTINI** nella sua qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE PEF E TARIFFE TARI 2022

Il Presidente del Consiglio cede la parola al Vice Sindaco perché proceda all'illustrazione punto all'ordine del giorno.

Il Vice Sindaco comunica che il punto all'ordine del giorno riguarda l'approvazione del PEF e delle tariffe Tari 2022. Procedo comunicando che con deliberazione (ARERA) del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF, ha stabilito che devono essere determinati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario (2022-2025), individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente che deve essere in ogni caso garantito.

Con deliberazione CAMB/2022/11 dell'11/04/2022 del Consiglio d'Ambito di ATERSIR, dichiarata immediatamente eseguibile, dall'oggetto "Servizio Gestione Rifiuti. Prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA", che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ha determinato gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati per ciascuna gestione dal servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, individuando il posizionamento della gestione nello Schema I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF, e fatti salvi obblighi e livelli qualitativi già previsti nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente che devono essere in ogni caso garantiti.

Prosegue precisando che nella convenzione del PEF, sulla cui base vengono stabilite le tariffe, tenuto conto degli obblighi e dei livelli di servizio stabiliti con la suddetta deliberazione CAMB 2022/II.

Evidenzia che per quanto concerne la raccolta differenziata il Comune di Cadeo, su 45 comuni si posiziona al 30° posto e che più aumenta la percentuale di differenziazione più l'importo del PEF si riduce.

Invita pertanto tutti a collaborare anche per sensibilizzare in tal senso la cittadinanza.

Evidenzia inoltre che il costo finale dei rifiuti si è ridotto e che pertanto ciò ha consentito di apportare una riduzione di circa il 9% per le utenze domestiche e di circa il 7% per le utenze non domestiche.

Il Presidente del Consiglio condivide l'invito dell'Assessore Amici ad effettuare la raccolta differenziata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25/02/2022, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

- l'art. 3, comma 5-sexiesdecies del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25/02/2022, che dispone la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024;

- l'art 43 comma 11 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 che recita: "All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

RICHIAMATA la deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" ed in particolare l'allegato "Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)" che, all'art. 3, stabilisce che l'ETC deve determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario (2022-2025), individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente che deve essere in ogni caso garantito;

VISTA la deliberazione CAMB/2022/11 dell'11/04/2022 del Consiglio d'Ambito di ATERSIR, dichiarata immediatamente eseguibile, dall'oggetto "Servizio Gestione Rifiuti. Prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA", che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di prendere atto delle scelte effettuate dall'Ente territorialmente competente, a cui appartiene questo Comune, ovvero ATERSIR, dal momento che le scelte effettuate con l'atto sopra richiamato hanno influenza sul PEF che per analogia il Consiglio d'Ambito approva e di cui questo Ente prende atto in questa stessa seduta;

RISCONTRATA, anche, la nota IFEL del 06/04/2022 sulla compatibilità tra i poteri regolatori di ARERA e i principi della legislazione statale in materia di potestà normativa dei Comuni;

RICHIAMATA la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 che all'art. 7 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);

VISTO che con delibere:

- CLPC 7/2022 del 20 maggio 2022 "Servizio Gestione Rifiuti – PEF del Servizio, anni 2022-2025, Metodo Tariffario ARERA vigente (MTR-2), relativo ai Comuni della provincia (serviti da Iren Ambiente SpA) - consultazione ai sensi dell'art. 7 – comma 5 – lettera c) – della L.R. 23/2011",

- CAMB 53/2022 del 20 maggio 2022 "Servizio Gestione Rifiuti- Predisposizione tariffaria PEF 2022-2025 dei Comuni della Provincia di Piacenza, gestione IREN AMBIENTE Spa",

il Consiglio Locale di Piacenza e il Consiglio d'Ambito hanno approvato i Piani Economico-Finanziari del servizio rifiuti per l'anno 2022 del bacino territoriale dei Comuni della Provincia di Piacenza, tra cui quello di questo Ente che si allega in stralcio al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO il PEF del Comune di Cadeo , compreso nel suddetto atto, che prevede il totale dei costi ammessi pari ad € 875.005,40 e contenuti negli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2022/2024, approvato con atto C.C. N.14 del 08.04.2022, esecutivo ai sensi di legge;

VISTO l'art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da un tributo riferito ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal 2020, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;

VISTO l'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 citata, che prevede che le tariffe della TARI debbano essere approvate dal Consiglio Comunale e siano divise fra parte fissa della tariffa, che copre i costi fissi, e parte variabile, che copre i costi variabili;

VISTA la [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#) che ha attribuito all'Autorità funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";

RICHIAMATI gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”

PRESO ATTO che, a decorrere dal 2022, il D.L. n.228/2021 convertito in Legge n.15 del 25 febbraio 2022, ha stabilito che il PEF e le tariffe devono essere approvate entro il 30 aprile di ciascun anno;

VISTO l’ art. 43 comma 11 del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 (pubblicato sulla G.U. n. 114 del 17.05.2022) che consente ai comuni di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva oltre il termine del 30 aprile di ciascun anno, nel caso in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile..

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile dal responsabile del Settore Gestione delle Risorse, ai sensi dell'art. 49, e. l, del D.Lgs, n. 267/2000;

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano si ha il seguente esito proclamato dal Presidente del Consiglio:

presenti nr. 10

favorevoli nr. 9

contrari nr. 0

astenuti nr. 1 (Cons. Maggi)

DELIBERA

- 1) DI PRENDERE ATTO, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, della deliberazione CAMB/2022/11 dell’11/04/2022 del Consiglio d’Ambito di ATERSIR, dichiarata immediatamente eseguibile, dall’oggetto “Servizio Gestione Rifiuti. Prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA”, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale,
- All. “A”;
- 2) DI PRENDERE ATTO, altresì, del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2022 del bacino territoriale dei Comuni della Provincia di Piacenza comprendente il PEF del Comune di Fiorenzuola d’Arda approvato da Atersir con delibera del Consiglio d’Ambito CAMB 53/2022 del 20/05/2022 “Servizio Gestione Rifiuti- Predisposizione tariffaria PEF 2022-2025 dei Comuni della Provincia di Piacenza, gestione

IREN AMBIENTE Spa” di cui al prot. n. 18473 del 23/05/2022, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,
- All. “B” stralcio PEF 2022/2025 Comune di Fiorenzuola d’Arda.

3) Di approvare per l'anno 2022, in conformità al Piano Finanziario di cui al punto 1, le tariffe della tassa sui rifiuti TA.RI di cui all'allegato B, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Successivamente

Il Consiglio Comunale

CONSIDERATA l’urgente necessità di provvedere in merito a quanto sopra deliberato;
PROCEDUTOSI a votazione palese per alzata di mano si ha il seguente esito proclamato dal Presidente del Consiglio:
presenti nr.10
favorevoli nr. 9
contrari nr. 0
astenuti nr. 1 (Cons. Maggi)

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Gian Marco Lambertini

IL SEGRETARIO COMUNALE

Maria Rosa Schillaci

(atto sottoscritto digitalmente)